



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

AREA DIREZIONE GENERALE
UFFICIO STUDI

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo in vigore dal 29.11.2012, emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012 aggiornato con DR n. 535 del 19.03.2022;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, aggiornato con D.R. 12 del 13.1.2023;
- VISTO** il disposto dell'art. 18, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, come convertito, con modificazioni, in Legge 23 maggio 1997 n. 135, che espressamente riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da "*dipendenti di amministrazioni statali*" coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di atti, fatti e/o comportamenti strettamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'assolvimento dei doveri d'ufficio, conclusi con l'accertamento dell'insussistenza della loro responsabilità in ordine agli addebiti contestati;
- RITENUTO** che l'espressa limitazione della previsione normativa dell'art. 18 sopra richiamato ai soli dipendenti statali già consenta di escludere la possibilità di estendere il diritto al rimborso a soggetti che operano al di fuori di un rapporto di impiego con lo Stato;
- RITENUTA** conseguentemente, esclusa, altresì, l'applicabilità della disposizione in esame ai dipendenti dell'Università, anche ricorrendo ad un'interpretazione estensiva o analogica, atteso che gli Atenei non rientrano nel novero degli organi o delle amministrazioni dello Stato, dovendosi piuttosto riconoscere alle Università la qualificazione di enti pubblici autonomi o, più propriamente, di enti autarchici istituzionali;
- CONSIDERATA** tuttavia, l'autonomia normativa riconosciuta alle Università dall'art. 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che espressamente conferisce ad esse la potestà di darsi autonomi ordinamenti con propri statuti e regolamenti;
- RITENUTA** pertanto, pacificamente assentita la possibilità, per ogni singolo Ateneo, di introdurre, tramite regolamento, in forza dell'autonomia normativa riconosciutagli, una disciplina di analogo tenore per i propri dipendenti;
- RAVVISATA** quindi, l'esigenza di dover procedere all'adozione di un regolamento di Ateneo che espressamente riconosca ai propri dipendenti il beneficio al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute a fronte di procedimenti giudiziari azionati

in conseguenza degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni e conclusisi con accertamento negativo di responsabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di regolamento formulata dall'ufficio Studi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2023;

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 31 gennaio 2022, ha deliberato di approvare il testo definitivo del Regolamento, debitamente uniformato alle modifiche emendative proposte dal Consiglio di Amministrazione:

DECRETA

di emanare il Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari, nella definitiva stesura, qui di seguito, integralmente riportata

F.TO IL RETTORE
Prof. DINO MASTROCOLA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, come convertito, con modificazioni, in L. 23 maggio 1997 n. 135, le modalità di esercizio del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente dell'Università degli Studi di Teramo – con rapporto di lavoro organico o di servizio, a tempo determinato o indeterminato – coinvolto in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di atti, fatti e/o comportamenti connessi all'espletamento del servizio e/o all'assolvimento dei doveri d'ufficio, conclusisi con l'accertamento dell'insussistenza della loro responsabilità in ordine agli addebiti contestati.
2. Il presente regolamento si applica anche ai soggetti non dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo che, nell'ambito del loro servizio istituzionale a favore dell'Ateneo, in organi collegiali o straordinari, rimangano coinvolti in procedimenti giudiziari, sempreché non si rilevino profili di conflitto di interesse.
3. Il diritto al rimborso delle spese legali si trasmette agli eredi del dipendente deceduto, in caso di procedimento, da quest'ultimo azionato in vita, per l'ottenimento del beneficio, in presenza dei prescritti presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia avanzato istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizionale del diritto in menzione ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative riconosciute dalla vigente normativa.



Art. 2 **Presupposti**

1. Il diritto al rimborso delle spese legali è condizionato alla contestuale ricorrenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'esistenza di un collegamento funzionale degli atti e dei fatti e/o comportamenti contestati nel corso del giudizio con i compiti d'ufficio richiesti per l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - b) che il dipendente abbia agito in nome e per conto, nonché nell'interesse dell'Università degli Studi di Teramo;
 - c) che il giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento che abbia escluso la penale, civile o amministrativa responsabilità in ordine agli addebiti contestati; in particolare, qualora si tratti di una sentenza penale irrevocabile, il diritto al rimborso è riconosciuto laddove la responsabilità sia stata esclusa perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Parimenti, il diritto al rimborso può essere riconosciuto al dipendente prosciolto ricorrendo un'ipotesi di esclusione del reato (artt. 50-54 c.p.). Il diritto al rimborso è riconosciuto anche laddove sia stata pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ossia quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile;
 - d) valutazione di congruità dell'importo richiesto dal dipendente a titolo di rimborso operata dall'Amministrazione universitaria, su conforme parere dell'ufficio legale di Ateneo o, nei casi più complessi, dall'Avvocatura dello Stato;
2. I presupposti indicati al precedente comma devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di eventuali anticipazioni dei rimborsi.

Art. 3 **Anticipazioni**

1. L'Università degli Studi di Teramo, sentita l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio legale di Ateneo, può autorizzare, in corso di giudizio, anticipazioni sul rimborso delle spese legali, ai dipendenti che espressamente lo richiedano. A tal fine, il dipendente – sempre che ricorrano i presupposti di



cui al precedente articolo 2, comma 1, ad eccezione di quello prescritto dalla lett. c) – è tenuto ad allegare ogni documento utile a consentire all'Università di valutare se sussistano in concreto i presupposti per disporre l'anticipazione del rimborso delle spese di giudizio in corso di causa, unitamente alla fattura, in originale, debitamente quietanzata e sottoscritta dal legale.

2. Resta comunque fermo il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente già corrisposte dall'Università, nella ipotesi di sopravvenienza di una sentenza definitiva non liberatoria.

Art. 4

Ipotesi escluse dall'ambito applicativo della fattispecie del rimborso

1. Il rimborso delle spese legali non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) qualora non ricorrano simultaneamente tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1;
 - b) quando l'atto sia stato compiuto o il comportamento sia stato tenuto dal dipendente per ragioni personali e, dunque, non sia riferibile all'Università;
 - c) in caso di conflitto di interessi tra l'Amministrazione universitaria e il dipendente.

Art. 5

Conflitto d'interesse

1. La situazione di conflitto d'interesse risulta integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'assolvimento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali.
2. La valutazione iniziale in ordine alla sussistenza del conflitto d'interessi non pregiudica il diritto al rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di ogni e qualsiasi fondamento la presunta esistenza della fattispecie conflittuale e sia emersa l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.



Art. 6
Patrocinio legale

1. I dipendenti di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, possono richiedere il patrocinio legale all'Avvocatura dello Stato, che si riserva di valutarne l'opportunità, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 7
Obblighi informativi e affidamento incarico difensivo

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per atti, fatti e/o comportamenti strettamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento di compiti d'ufficio, è tenuto a:
 - a) comunicare all'Università, salvo comprovato legittimo impedimento, l'avvio, a suo carico, del procedimento giudiziario;
 - b) allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del procedimento di cui trattasi;
 - c) manifestare l'intenzione di volersi affidare, per la sua difesa, a un legale del libero foro;

Art. 8
Procedimento di rimborso

1. Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia definitivamente escluso ogni responsabilità, il dipendente interessato è tenuto a presentare all'Università apposita istanza di rimborso, debitamente corredata da:
 - a) copia della sentenza o del provvedimento definitivo del giudizio che abbia escluso la responsabilità del dipendente;
 - b) fattura in originale, con espressa indicazione della causale e sottoscritta dal legale incaricato;



- c) prospetto di calcolo del compenso professionale, oneri di legge inclusi, predisposto dal legale incaricato, contenente l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il prospetto è corredato dalla documentazione di riferimento;
- d) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver percepito, per le spese di cui trattasi, rimborsi da parte di istituti assicurativi o di altri soggetti o, in via di mero subordine, dichiarazione degli importi ricevuti.

Art. 9

Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali non può essere superiore ai valori medi previsti dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, salvo i casi di particolare complessità per i quali è necessario richiedere un parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.
2. Non è ammesso il rimborso di più di un legale per la medesima attività e fase difensiva.
3. Sono ammesse al rimborso, oltre alle spese per l'assistenza legale, anche le spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto essenziali per garantire la migliore difesa in giudizio del dipendente, nei limiti di un solo perito o consulente per ogni singola attività; in tali ipotesi, l'interessato è tenuto a trasmettere all'Università la documentazione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b) rilasciata dal perito o consulente.

Art. 10

Termine conclusivo e provvedimento finale

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza.
2. Il termine conclusivo indicato al precedente comma rimane sospeso nelle more dell'acquisizione del parere di congruità o nelle ipotesi in cui l'Università richieda un'integrazione documentale all'interessato.



TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
2. Sono ammesse al rimborso le istanze pervenute all'Università in data antecedente alla sua entrata in vigore e relative a giudizi già definiti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa di riferimento.